

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. XX  
N. 48

---

**SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

**26 GIUGNO 1967, N. 99**

---

***Trasmessa alla Presidenza l'8 luglio 1967***

*(a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87)*

SENTENZA N. 99

ANNO 1967

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

1. — Prof. Gaspare	AMBROSINI	Presidente
2. — Prof. Antonino	PAPALDO	Giudice
3. — Prof. Nicola	JAEGER	»
4. — Prof. Giovanni	CASSANDRO	»
5. — Prof. Biagio	PETROCELLI	»
6. — Dott. Antonio	MANCA	»
7. — Prof. Aldo	SANDULLI	»
8. — Prof. Giuseppe	BRANCA	»
9. — Prof. Michele	FRAGALI	»
10. — Prof. Costantino	MORTATI	»
11. — Prof. Giuseppe	CHIARELLI	»
12. — Dott. Giuseppe	VERZÌ	»
13. — Dott. Giovanni Battista	BENEDETTI	»
14. — Prof. Francesco Paolo	BONIFACIO	»
15. — Prof. Luigi	OGGIONI	»

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1966 dal Pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Del Moro Giovanni, iscritta, al n. 57 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 27 aprile 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli.

RITENUTO IN FATTO. — L'Ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, con verbale 28 settembre 1965, denunciava al Pretore di Fermo, il signor Giovanni Del Moro, titolare di un'impresa edile, per inosservanza dell'articolo 10 del contratto collettivo provinciale 30 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, per non avere versato, per i lavoratori alle sue dipendenze, il contributo a favore dell'Ente Scuola, previsto dal detto articolo; e, inoltre, per inosservanza dell'articolo 7 del medesimo contratto collettivo provinciale

per non avere accantonato la maggiorazione, ivi prevista per le ferie e la gratifica natalizia, presso un istituto di credito o presso la Cassa edile o presso lo stesso datore di lavoro.

Il Pretore, con ordinanza 7 febbraio 1966, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dei detti articoli del contratto integrativo provinciale, nonché dell'articolo 34 del contratto collettivo nazionale, resi obbligatori *erga omnes* con decreti del Presidente della Repubblica, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, per eccesso di delega rispetto agli articoli 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741.

L'ordinanza è stata regolarmente pubblicata, notificata e comunicata, e la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative, non essendosi costituite le parti nel presente giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — La questione rimessa a questa Corte riguarda l'efficacia *erga omnes* attribuita agli articoli 7 e 10 del contratto collettivo 30 settembre 1959, per gli operai delle industrie edilizie della provincia di Ascoli Piceno, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, e all'articolo 34 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032.

Riguardo all'articolo 34 del contratto collettivo nazionale la questione è manifestamente infondata, in quanto il decreto presidenziale 14 luglio 1960, per la parte in cui rendeva obbligatorio *erga omnes* detto articolo, fu dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte, con sentenza n. 129 del 1963. La dedotta questione ha quindi per oggetto una disposizione già divenuta inefficace in seguito a tale sentenza.

Infondata è anche la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 7 del contratto collettivo provinciale. Tale articolo, infatti, non prevede l'istituzione di alcuna Cassa edile, né introduce nella disciplina del contratto di lavoro soggetti estranei al rapporto stesso o obbligazioni a questo non attinenti, ma si limita a stabilire la misura delle percentuali per ferie, festività e gratifica natalizia, disponendo l'accantonamento del loro importo presso l'impresa, alla fine di ogni periodo di paga. Il decreto presidenziale che ha esteso *erga omnes* l'efficacia di tali disposizioni non ha pertanto oltrepassato i limiti della delega di cui alla legge 14 luglio 1959, n. 741, come in caso analogo questa Corte ha avuto occasione di dichiarare (sentenza n. 47 del 1966).

Sussiste, invece, l'eccesso della delega per quanto riguarda l'articolo 10 del contratto collettivo provinciale. Con tale articolo si stabilisce la misura di un contributo a favore dell'Ente Scuola di addestramento, previsto dall'articolo 61 del contratto collettivo nazionale, e si dispone che tale contributo deve essere versato in conto corrente presso un istituto bancario scelto dalle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo, e deve essere amministrato da un Comitato paritetico, composto di membri nominati dalle associazioni sindacali. Ma la formazione professionale dei lavoratori, pur corrispondendo ad una finalità economico-sociale protetta dalla Costituzione (articolo 35, comma secondo), non rientra nello scopo, posto dall'articolo 1 della legge n. 741, di assicurare ai lavoratori i minimi inderogabili salariali e normativi. In tal senso questa Corte ha già deciso a proposito del citato articolo 61 del contratto collettivo nazionale e di altra clausola di contratto integrativo provinciale, simile a quella in esame, e non si ravvisano ragioni per modificare tale giudizio.

P. Q. M.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, per la parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'articolo 10 del contratto collettivo 30 settembre 1959, per i dipendenti dalle imprese delle industrie edilizie ed affini della provincia di Ascoli Piceno;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 34 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, reso obbligatorio *erga omnes* dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, già dichiarato per questa parte costituzionalmente illegittimo con precedente sentenza;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 7 del predetto contratto collettivo provinciale, reso obbligatorio *erga omnes* dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 868 del 1961, in relazione all'articolo 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, con riferimento agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

*F.to:* Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

Il Cancelliere Capo *F.to* Arduino SALUSTRI

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1967.

Il Cancelliere Capo *F.to* Arduino SALUSTRI